



Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.ripun. 05/04/2017, Verbale di riunione 5 aprile 2017 sull'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015

[Epigrafe](#)

[Parti stipulanti](#)

[Testo del verbale di riunione](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.ripun. 05/04/2017

Verbale di riunione 5 aprile 2017 sull'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.ripun. 05/04/2017, Verbale di riunione 5 aprile 2017 sull'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015

ANAV

ASSTRA

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.ripun. 05/04/2017, Verbale di riunione 5 aprile 2017 sull'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015

Testo del verbale di riunione Premesso che nel citato art. 38, punto A), il cui contenuto si intende integralmente richiamato e confermato nel presente verbale, si è tra l'altro convenuto:

- di destinare una somma fissa annua di 90 euro di costo complessivo a carico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previdenza integrativa;
- che per i lavoratori iscritti a PRIAMO alla data del 1° luglio 2017 o che si iscriveranno successivamente, il contributo a tale titolo è aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi in essere;
- che per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a PRIAMO il contributo in questione comporta l'adesione "contrattuale" degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende;

si concorda quanto segue:

1) per l'anno 2017 la somma di cui al titolo in premessa al netto degli oneri di legge è così ripartita: € 21,80 (euro ventuno,ottanta) entro la fine del mese di luglio e € 12,00 (euro dodici) per le cinque mensilità successive.

Dal 1° gennaio 2018 la somma di cui al titolo in premessa al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 (euro sei,ottanta) e riproporzionata

esclusivamente nel caso previsto al successivo punto 3 del presente accordo, la stessa non avrà riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.

2) La somma di cui al precedente punto 1 non è revocabile né sospensibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende di trasporto pubblico cui si applica il c.c.n.l. degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).

3) Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.

4) Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l'azienda cesserà l'erogazione di cui al precedente punto 1.

5) Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo PRIAMO a far alla data del 1° luglio 2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l'adesione contrattuale al fondo non è dovuta la quota di iscrizione prevista dal punto 17 dell'accordo nazionale 23 aprile 1988 e sue successive modificazioni. L'eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del vigente Statuto di PRIAMO. La somma verrà conferita al "Comparto garantito" del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Fondo.

6) Per i lavoratori già iscritti al Fondo PRIAMO alla data del 1° luglio 2017, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal c.c.n.l. degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).

7) Le aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo anche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l'identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale evidenziando il loro "status".

8) Le parti stabiliscono di incontrarsi nuovamente entro la fine del corrente mese di aprile per dare attuazione al punto B) dell'art. 38 dell'accordo nazionale 28 novembre 2015.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati